

I.U.C.

IMPOSTA UNICA COMUNALE PER L'ANNO 2017

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);

DATO ATTO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il regolamento comunale relativo alla IUC;

VISTE le deliberazioni comunali relative alle aliquote dei predetti tributi;

INFORMA che nell'anno 2017 è dovuta la IUC, che si compone dell'IMU, della TASI e della TARI;

IMU

- **Presupposto dell'IMU** è il possesso di immobili diversi da quelli esenti in base a disposizioni di legge;
- Sono **soggetti passivi** dell'IMU:
 - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - b) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
 - c) il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
- **L'imposta non si applica alle seguenti fattispecie:**
 - a) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal possessore e le relative pertinenze escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
 - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal de-creto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22/04/2008;
 - d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio per-manente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - f) i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - g) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - h) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - i) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis D.P.R. 601/1973 e successive modificazioni;
 - l) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 Cost., e le loro pertinenze;
 - m) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;
 - n) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - o) gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica;
 - p) i terreni agricoli e quelli incolti;
 - q) i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, ovunque siano ubicati;
- Sono **assimilati ad abitazione principale:**
 - a) le unità immobiliari possedute da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non siano locatè;
 - b) l'unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, a condizione che non sia locata o concessa in comodato.
- A favore degli immobili adibiti ad abitazioni principali (per i soli immobili iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9), è riconosciuta una **detrazione** di importo pari ad euro 200,00 rapportata ai mesi di possesso.
- **Il pagamento per il 2017 dovrà avvenire in due rate:**
 - a) la prima rata entro il 16 giugno, in misura pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno 2016;
 - b) la seconda rata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata, sulla base delle aliquote e delle detrazioni fissate dal Comune e pubblicate entro il 28 ottobre sul seguente sito: <http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscaltalocale/imu2012/sceltaregione.htm>.
- In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicheranno anche per il 2017 le aliquote previste per il 2016.

- Per l'anno 2017 l'IMU è applicata da questa Amministrazione con le seguenti **aliquote**:

• aliquota di base	7,60 ‰
• per abitazione principale	4,00 ‰

- È **riservato allo Stato** il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. Sui medesimi immobili, le quote eccedenti l'aliquota dello 0,76% vanno versate al Comune.
- La **base imponibile è ridotta** del 50% per:
 - per fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 42/2004;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili;
 - per le abitazioni concesse in comodato con contratto registrato ad un parente in linea retta entro il primo grado che vi risieda e vi dimori abitualmente, a condizione che il comodante possieda non più di un altro immobile e che lo stesso sia ubicato nel comune.

- I **Codici tributo** da utilizzare nel 2017 per l'IMU sono:

3912 – denominato: IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - art. 13, c. 7, D.L. 201/2011 - COMUNE;
3913 – denominato: IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE;
3914 – denominato: IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE;
3916 – denominato: IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE;
3918 – denominato: IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE;
3923 – denominato: IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE;
3924 – denominato: IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE;
3925 – denominato: IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO;
3930 – denominato: IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE;

Il pagamento dell'IMU può essere effettuato sia con modello di versamento **F24, sia con bollettino postale intestato al conto unico dello Stato n. 1008857615 – Codice Ente 1887.**

TASI

- **Presupposto impositivo** della **TASI** è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU. La TASI non è dovuta sui terreni agricoli e incolti, sulle abitazioni principali e sugli immobili ad esse equiparati (esclusi quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), sui rifugi alpini non custoditi, sui punti di appoggio e i suoi bivacchi, nonché sugli immobili esenti dall'IMU in base alle precedenti lettere da b) a o);
- **Soggetti passivi** della TASI sono il proprietario o il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione e superficie nella misura del 90% del tributo complessivamente dovuto su ciascun immobile ed il locatario, il comodatario o l'occupante ad altro titolo del medesimo immobile nella misura del 10%; la ripartizione della quota tra proprietario e occupante si applica nel solo caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal proprietario; in caso contrario, tutto il tributo è dovuto dal solo proprietario.
In caso di abitazione principale del soggetto occupante, la TASI è dovuta solo dal possessore nella misura del 90%.
- **Il pagamento per il 2017 dovrà avvenire in due rate:**
 - a) la prima rata entro il 16 giugno, in misura pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno 2016;
 - b) la seconda rata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata, sulla base delle aliquote e delle detrazioni fissate dal Comune e pubblicate entro il 28 ottobre sul seguente sito: <http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscaltalocale/imu2012/sceltaregione.htm>. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicheranno anche per il 2017 le aliquote previste per il 2016.

- Per l'anno 2017 la TASI è applicata da questa Amministrazione con le seguenti **aliquote**:

• aliquota di base	2,5 ‰
• per abitazione principale	1,5 ‰
• per fabbricati rurali ad uso strumentale	1 ‰

- A favore de cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, la TASI è ridotta di due terzi. Tale riduzione spetta per un'unica unità immobiliare, a condizione che non sia locata o concessa in comodato.

- La **base imponibile è ridotta** del 50% per:
 - i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 42/2004;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili;
 - per le abitazioni concesse in comodato con contratto registrato ad un parente in linea retta entro il primo grado che vi risieda e vi dimori abitualmente, a condizione che il comodante possieda non più di un altro immobile e che lo stesso sia ubicato nel comune.

- Il pagamento della TASI può essere effettuato sia con modello di versamento **F24, sia con bollettino postale intestato al conto unico dello Stato n. 1008857615 – Codice Ente 1887**

- I **Codici tributo** da utilizzare nel 2017 per la TASI sono:

3958 – denominato TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 e succ. modif;
3959 – denominato TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 e succ. modif;
3960 – denominato TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 e succ. modif;
3961 – denominato TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 e succ. modif;
3962 – denominato TASI – tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI;
3963 – denominato TASI – tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 e succ. modif. – SANZIONI;

TARI

- **Presupposto impositivo** della **TARI** è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

- **Soggetti passivi** della TARI sono il detentore dell'immobile, salvi i casi di detenzione temporanea inferiore a 6 mesi nell'anno, nel quale caso la tassa è a carico del proprietario.

- A favore de cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, la TARI è ridotta di due terzi. Tale riduzione spetta per un'unica unità immobiliare, a condizione che non sia locata o concessa in comodato.

- **Il pagamento per il 2017** dovrà avvenire sulla base delle tariffe approvate con deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 31 MARZO 2017 alle seguenti scadenze:
 - a) prima rata entro il 31 LUGLIO 2017;
 - b) seconda rata entro il 31 OTTOBRE 2017;

- **Il pagamento** della TARI dovrà essere effettuato con modello di versamento **F24** inviato direttamente dal Comune ai contribuenti;

- I **Codici tributo** da utilizzare nel 2017 per la TARI sono:

3944 – denominato TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 - TARES – art. 14 DL n. 201/2011;
3950 – denominato TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013- art. 14, c. 29 DL n. 201/2011;
3945 – denominato TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011. – INTERESSI;
3946 – denominato TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013- TARES – art. 14 DL n. 201/2011 – SANZIONI;
3951 – denominato TARIFFA - art. 1, c. 668, Legge n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n. 201/2011- INTERESSI;
3952 – denominato TARIFFA - art. 1, c. 668, Legge n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n. 201/2011 – SANZIONI;

DICHIARAZIONI IUC

- La **dichiarazione** relativa alla IUC va presentata in tutti i casi previsti dalla legge entro il **30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la relativa fattispecie.

- Per la IUC troveranno applicazione le sanzioni previste dalla legge e precisamente:
 - I. per l'omessa presentazione della dichiarazione: la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50;
 - II. per dichiarazione infedele: la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento del tributo non versato, con un minimo di € 50;
 - III. in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario richiesto dal Comune entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- Le sanzioni di cui sopra sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.